

**LAVORO**

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni al patrimonio derivanti da responsabilità civile prodotti



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Responsabilità Civile Prodotti

Ed. 02/2026

Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni al patrimonio derivanti da responsabilità civile prodotti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità civile prodotti:** tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso descritto in polizza.

Garanzie facoltative

Estensione di garanzia alle esportazioni dirette in USA, Canada e Messico – Vendors' liability - Assicurazione delle operazioni di ritiro prodotti dopo la consegna a terzi.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ i danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti medesimi;
- ✗ le spese di sostituzione e riparazione dei prodotti difettosi e l'importo pari al loro controvalore;
- ✗ le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- ✗ le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- ✗ i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- ✗ i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- ✗ i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✗ i danni punitivi;
- ✗ i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- ✗ i danni relativi all'installazione, riparazione e manutenzione dei prodotti descritti in polizza;
- ✗ i danni di qualunque natura o comunque originati, riconducibili in qualunque maniera al colorante Sudan Rosso 1 e all'additivo alimentare E425 Konjak;
- ✗ i danni cagionati da o in qualunque modo connessi a: esistenza, inalazione o esposizione a funghi o spore di qualsiasi genere.
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo;
- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre

leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro, per anno assicurativo (o minor periodo);
- ! la polizza può prevedere, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi Usa, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatesi.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Tale premio può, anche, essere soggetto a regolazione quando è calcolato sulla base di elementi di rischio variabili; in questo caso alla stipula viene determinato un premio provvisorio calcolato facendo riferimento all'ammontare degli elementi variabili rilevati nell'esercizio precedente, ed alla fine del periodo assicurativo annuo verrà la regolazione posticipata sulla base dei dati rilevati nel periodo stesso. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali e mensili, con la possibilità dell'applicazione di un aumento non superiore al 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni al patrimonio derivanti da responsabilità civile prodotti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Responsabilità Civile Prodotti

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio. L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **ESPORTAZIONI DIRETTE IN USA, CANADA, MESSICO (Art. 20):** la garanzia vale anche per i prodotti consegnati in USA, Canada, Messico e per i danni ovunque verificatisi. Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con lo stesso assicuratore e per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta nello stesso periodo;
- **VENDOR'S LIABILITY (Art. 21):** l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante alle ditte indicate in polizza, unicamente nella loro qualità di venditori o distributori, nei territori USA, Canada, Messico, dei prodotti descritti in polizza per i quali l'assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore;
- **ASSICURAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RITIRO PRODOTTI DOPO LA CONSEGNA A TERZI (Art. 22):** la società si obbliga, nei limiti che seguono, a rimborsare all'assicurato le somme da questi sostenute per il ritiro dei prodotti assicurati, dopo che gli stessi siano stati venduti e consegnati a terzi. La garanzia esplica la sua efficacia qualora, in conseguenza di un difetto di progettazione o di produzione, si renda necessario il ritiro del prodotto: a seguito di provvedimenti e/o prescrizioni da parte di Autorità Pubbliche originati dal fatto che i prodotti costituiscano un pericolo per la salute e l'integrità fisica dei consumatori in genere e/o utilizzatori finali; a seguito di lesioni corporali a terzi; in conseguenza del fatto che il difetto potrebbe ragionevolmente mettere a repentaglio la salute altrui provocando lesioni corporali a terzi. La società è tenuta a rimborsare unicamente: le spese di annuncio e comunicazione tramite qualsiasi mezzo idoneo; le spese di trasporti necessarie per il ritiro dal mercato dei prodotti; le spese relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze dell'assicurato e/o di terzi preposto dall'assicurato stesso alle operazioni di ritiro dei prodotti; le spese necessarie per la distruzione dei prodotti, quando ciò sia imposto da Autorità Pubbliche, o sia economicamente più conveniente rispetto all'onere di ritiro dei prodotti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>La polizza prevede per il settore di garanzia "Responsabilità Civile" delle esclusioni specifiche (Art. 14). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito: danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; • le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; • l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a qualsiasi azienda, indifferentemente dal tipo di attività svolta. Non è rivolta solo al fabbricante del bene. Oltre al produttore, anche chi importa beni e servizi nell'Unione Europea, chi appone il proprio marchio, nome o segno distintivo ad un prodotto e anche chi vende prodotti di cui non si possono identificare né il produttore né l'importatore.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 21,0%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo.</p> <p>Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi,</p>
-------------------------------------	---

	sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

PREMESSA	2
GLOSSARIO	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	4
Art. 2 Altre assicurazioni	4
Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	4
Art. 4 Modifiche dell'assicurazione	4
Art. 5 Aggravamento del rischio	4
Art. 6 Diminuzione del rischio	4
Art. 7 Recesso in caso di sinistro	4
Art. 8 Proroga dell'assicurazione	4
Art. 9 Oneri fiscali	4
Art. 10 Foro Competente	4
Art. 11 Rinvio alle norme di legge	4
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	5
Art. 12 Oggetto dell'assicurazione	5
Art. 13 Persone non considerate terzi	5
Art. 14 Esclusioni e precisazioni	5
Art. 15 Limiti di indennizzo	6
Art. 16 Inizio e termine della garanzia	6
Art. 17 Scoperto obbligatorio	6
Art. 18 Estensione territoriale	6
Art. 19 Regolazione del premio	6
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	7
<u>GARANZIE FACOLTATIVE</u>	7
Art. 20 "A" Estensione di garanzia alle esportazioni dirette in USA, Canada, Messico	7
Art. 21 "B" Vendor's liability	7
Art. 22 "C" - Assicurazione delle operazioni di ritiro prodotti dopo la consegna a terzi	8
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	9
Art. 23 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	9
Art. 24 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	9
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	9

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220028)

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. 220028).

GLOSSARIO

Nel testo che segue, si intendono:

- per “**Assicurazione**”: il contratto di assicurazione;
- per “**Polizza**”: il documento che prova l’assicurazione;
- per “**Contraente**”: il soggetto che stipula l’assicurazione;
- per “**Assicurato**”: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- per “**Società**”: l’impresa assicuratrice;
- per “**Premio**”: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società;
- per “**Indennizzo**”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “**Scoperto**”: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “**Franchigia**”: parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “**Cose**”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “**Sinistro**”: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione, avanzata nei confronti dell’Assicurato;
- per “**Sinistro in serie**”: una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più periodi.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

ART. 2

ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 3

DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 4

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

ART. 6

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8

PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

ART. 9

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10

FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 11

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 12

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso descritto in polizza.

ART. 13

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- b) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

ART. 14

ESCLUSIONI E PRECISAZIONI

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti medesimi;
- b) le spese di sostituzione e riparazione dei prodotti difettosi e l'importo pari al loro controvalore;
- c) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- e) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- f) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- g) i danni derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
 È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- h) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) i danni punitivi (es. punitive or exemplary damages);
- j) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- k) i danni relativi alla installazione, riparazione e manutenzione dei prodotti descritti in polizza;
- l) i danni di qualunque natura e comunque originati, riconducibili in qualunque maniera al colorante Sudan Rosso 1 ed all'additivo alimentare E425 Konjak;

- m) i danni cagionati da o in qualunque modo connessi a: esistenza, inalazione o esposizione a funghi o spore di qualsiasi genere.
- n) Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale

ART. 15

LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro, per anno assicurativo (o minor periodo) e per sinistro in serie con i sottolimiti specificati in polizza e contraddistinti dalle lettere a) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e b) per i danni: a cose contenute nel prodotto descritto in polizza o in prodotti di cui lo stesso sia parte componente; a cose fabbricate con l'utilizzo del prodotto descritto in polizza; ad altri prodotti o loro parti di cui il prodotto descritto in polizza sia parte componente.

ART. 16

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.

La garanzia è operante ai sensi degli artt. 1892, 1893 del C.C. sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

ART. 17

SCOPERTO OBBLIGATORIO

Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto percentuale del danno (con i relativi minimi e massimi) indicato in polizza.

ART. 18

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi Usa / Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi.

Per i danni verificatisi in Usa / Canada e Messico lo scoperto è quello specificamente pattuito in polizza.

ART. 19

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari, e cioè il

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

consuntivo degli elementi variabili specificati in polizza.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quale il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 20

"A" ESTENSIONE DI GARANZIA ALLE ESPORTAZIONI DIRETTE IN USA, CANADA, MESSICO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia barrata la relativa casella in Polizza. A parziale deroga di quanto previsto Art. 18 - Estensione territoriale, la garanzia vale anche per i prodotti consegnati in USA, Canada, Messico e per i danni ovunque verificatisi.

Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con lo stesso assicuratore e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Lo scoperto di cui all'Art. 17 - Scoperto obbligatorio resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il massimo indicati in di polizza.

ART. 21

"B" VENDOR'S LIABILITY

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia barrata la relativa casella in Polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante alle ditte indicate in polizza, unicamente nella loro qualità di venditori od distributori, nei territori USA, Canada, Messico, dei prodotti descritti in polizza per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore. Da tale garanzia sono esclusi i danni derivanti:

- a) da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- b) da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore o distributore;
- c) dalla mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il venditore o distributore si è impegnato ad effettuare, o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espleta-

- mento della sua attività di venditore o distributore di prodotti;
- d) da reimpallaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimpallato nel contenitore originale;
 - e) da dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del venditore o distributore in relazione alla vendita del prodotto;
 - f) dai prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi altro bene o sostanza da o per conto del venditore o distributore.
- Ai fini della presente estensione di garanzia, non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il venditore o il distributore ha acquistato i prodotti o loro ingredienti, o parti componenti, o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.
- Il massimale convenuto in polizza per sinistro resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato, venditori e distributori.

ART. 22

"C" - ASSICURAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RITIRO PRODOTTI DOPO LA CONSEGNA A TERZI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicato il relativo massimale in Polizza

La Società a deroga dell'art. 14 lettera c) si obbliga, nei limiti che seguono, a rimborsare all'Assicurato le somme da questi sostenute per il ritiro dei prodotti assicurati, dopo che gli stessi siano stati venduti e consegnati a terzi.

La garanzia esplica la sua efficacia qualora, in conseguenza di un difetto di progettazione o di produzione, si renda necessario il ritiro del prodotto:

- a) a seguito di provvedimenti e/o prescrizioni da parte di Autorità Pubbliche originati dal fatto che i prodotti costituiscano un pericolo per la salute e l'integrità fisica dei consumatori in genere e/o utilizzatori finali;
- b) a seguito di lesioni corporali a terzi;
- c) in conseguenza del fatto che il difetto potrebbe ragionevolmente mettere a repentaglio la salute altrui provocando lesioni corporali a terzi.

Spese rimborsabili

La Società è tenuta a rimborsare unicamente:

- a) le spese di annuncio e comunicazione tramite qualsiasi mezzo idoneo;
- b) le spese di trasporti necessarie per il ritiro dal mercato dei prodotti;
- c) le spese relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze dell'Assicurato e/o di terzi preposto dall'Assicurato stesso alle operazioni di ritiro dei prodotti;
- d) le spese necessarie per la distruzione dei prodotti, quando ciò sia imposto da Autorità Pubbliche, o sia economicamente più conveniente rispetto all'onere di ritiro dei prodotti.

Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Sono escluse dalla garanzia:

- le spese per la modifica e/o revisione e/o sostituzione dei prodotti difettosi nonché i danni a terzi di qualsiasi natura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione si intende prestata per tutte le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità della polizza, per prodotti difettosi consegnati e/o venduti durante lo stesso periodo.

Limiti di indennizzo

In caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società risponde fino a concorrenza dell'importo massimo per evento ed anno assicurativo indicato in polizza.

Per evento si intende la singola operazione di ritiro riferita allo stesso tipo di prodotto e conseguente ad un'unica causa, indipendentemente dall'area geografica interessata dal ritiro.

Il rimborso sarà effettuato previa deduzione, per ogni sinistro, di uno scoperto percentuale del danno (con relativi minimo e massimo) indicato in polizza.

Estensione territoriale

La presente estensione di garanzia è operante per prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, che siano stati consegnati in tali stati ed esclusivamente per le spese inerenti il ritiro effettuato nei territori di tali Stati.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 23

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.)

ART. 24

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo preveda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	VALIDITÀ TERRITORIALE	
	Esportazione diretta (su iniziativa dell'Assicurato)	Mondo intero (esclusi USA, Canada, Messico)
R.C. prodotti (garanzia base)	Esportazione occulta (trasferimento all'insaputa del produttore)	Mondo intero
"A" - Estensione di garanzia alle esportazioni dirette in USA, Canada, Messico	Usa Canada Messico	
"B" - Vendor's liability	Usa Canada Messico	
"C" - Assicurazione delle operazioni di ritiro prodotti dopo la consegna a terzi	Italia Stato Città del Vaticano Repubblica di San Marino	

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni